



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 114 del 26-10-2019

Oggetto: REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO LOCALIZZAZIONE CENTRALE DI TRASMISSIONE
--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 12:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Giuseppetti Luca Maria	Sindaco	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Ciarlantini Giovanni	Assessore	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Tomassi Giorgio	Assessore	P

Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti 0	Presenti 3
--------------	--------------	-----------	------------

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria nella sua qualità di Sindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- che il 1 agosto 2016 il MiSE e la Regione Marche hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
- che in data 1 agosto 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Marche, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020;
- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
- che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";

- che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";
- che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI";
- che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

VISTA la Convenzione tra il Comune di Caldarola e la Società Infratel S.p.a., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale;

CONSIDERATO che l'Accordo sottoscritto prevede:

- la necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l'apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.33;
- che le infrastrutture in banda ultra larga realizzate sul territorio della Regione, finanziate a valere sul fondo dell'Amministrazione dello Stato (Fondo Sviluppo e Coesione) sono di proprietà statale; le infrastrutture realizzate a valere sui fondi dell'Amministrazione regionale (FESR E FEASR) sono di proprietà della Regione;
- che la Regione affidi al Ministero la realizzazione, anche mediante un soggetto terzo attuatore, degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti ed effettuati sul territorio regionale con i fondi regionali, secondo i criteri previsti agli articoli 2, 4 e 5, per una durata di anni 25 a decorrere dalla stipula della Convenzione operativa; Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari;

CONSIDERATO che la gara relativa ai lavori per l'infrastruttura in fibra ottica di proprietà pubblica tramite il soggetto attuatore, Infratel Italia (società in house del MISE) che consentirà l'erogazione dei servizi di accesso a 30 e 100 Mbits tra il 2018 ed il 2020 è stata aggiudicata alla ditta OPEN FIBER ed il relativo contratto è stato stipulato in data 09/11/2017;

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Caldarola è prevista l'installazione, da parte della ditta aggiudicataria OPEN FIBER di centrale di trasmissione dei dati (POP) che con la relativa area di pertinenza di dimensioni indicative pari a mq. 6,2 x 6,3 che occuperà una superficie massima pari a circa mq. 40;

CONSIDERATO che la medesima infrastruttura è ubicata nel Comune di Caldarola e risulta a servizio del Comune di Caldarola e dei Comuni limitrofi e deve essere ubicata in posizione baricentrica rispetto all'area da servire;

CONSIDERATO che a seguito della convenzione sottoscritta le sedi comunali saranno cablate direttamente con unico cavo proveniente dalla centrale di trasmissione;

DATO ATTO che ai fini della localizzazione della centrale di trasmissione per i dati in accordo con i tecnici della ditta installatrice era stata individuata un'area idonea di proprietà comunale catastalmente individuata al foglio 1 particella 554.

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 20/04/2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE LOCALIZZAZIONE CENTRALE DI TRASMISSIONE E APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO DELL'AREA" con la quale è stata individuata l'area per il posizionamento del POP necessario alla realizzazione dell'infrastruttura per la Banda Ultra Larga;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate in sede di approntamento di cantiere è stato evidenziato che in corrispondenza della posizione individuata per la cabina dell'infrastruttura di Banda Ultra Larga la linea di alta tensione lungo Via Buscalferri risulta al centro della campata quindi alla distanza minima del terreno pari a circa ml. 6,00;

CONSIDERATO che nella posizione precedentemente individuata non sono garantite le condizioni di sicurezza per la messa in opera dell'infrastruttura;

CONSIDERATO che il Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata ha individuato di concerto con i tecnici di Open Fiber un'area idonea e senza interferenze con altre infrastrutture in corrispondenza di Via Martiri di Montalto catastalmente individuata al foglio 2 particella 730;

RITENUTO di approvare la nuova posizione individuata per la centrale di trasmissione dati relativa al progetto di realizzazione delle infrastrutture di Banda Ultra Larga sull'area catastalmente individuata al foglio 1 particella 554;

RITENUTO di aggiornare lo schema di convenzione allegato composto di n. 17 articoli, tra il Comune di Caldarola (concedente) e la società Open Fiber S.p.A. (concessionaria) per il comodato d'uso a titolo gratuito dell'area relativamente alla sola individuazione catastale, distinta al Fg. 2, P.IIIa 730;

RITENUTO opportuno, alla luce delle motivazioni summenzionate, autorizzare il posizionamento della struttura prefabbricata denominata POP presso l'area catastalmente individuata al foglio Fg. 2, P.IIIa 730 come da planimetria allegata;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AUTORIZZARE**, alla luce delle motivazioni summenzionate, il posizionamento della struttura prefabbricata denominata POP presso l'area catastalmente individuata al foglio Fg. 2, P.IIIe 730 come da planimetria allegata fino ad un massimo di mq 40;
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata circa eventuali prescrizioni e per l'autorizzazione dei lavori di preparazione, sistemazione dell'area, realizzazione di soletta e recinzione esterna per la struttura prefabbricata denominata POP, sull'area catastalmente distinta al Fg. 2, P.IIIa 730, che saranno commissionati e finanziati direttamente dalla società Open Fiber S.p.A., sulla base degli allegati di progetto che saranno consegnati;
4. **DI AGGIORNARE**, per le motivazioni in narrativa enunciate, lo schema di convenzione allegato composto di n. 17 articoli, tra il Comune di Caldarola (concedente) e la società Open Fiber S.p.A. (concessionaria) per il comodato d'uso a titolo gratuito dell'area catastalmente distinta al Fg. 2, P.IIIa 730 fino ad un massimo di mq 40, individuata nella planimetria allegata, per la posa in opera della struttura prefabbricata denominata POP necessaria per la realizzazione della banda ultra larga nel territorio Comunale;
5. **DI DEMANDARE** ai Responsabili degli uffici competenti l'esperimento di tutti gli atti ed incombenze consequenziali necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

Data l'urgenza del provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

E' comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Caldarola,
li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marina Cesanelli

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal
al _____ senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Feliziani

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

Caldarola, li 26-10-2019

IL RAGIONIERE COMUNALE F.F.
F.to Biondi Dott. Rossano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Marina Cesanelli